



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale - Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Corso Telesio, n. 17, 87100 - COSENZA - Tel. 0984 - 894111
Segreteria

Prot. 2728

Cosenza 18 Aprile 2016

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di
COSENZA

p.c. All'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale – Ufficio I -
CATANZARO

Alle OOSS del Comparto Scuola della Provincia di Cosenza
LORO SEDI

All' URP
SEDE

Al Sito Istituzionale

OGGETTO: C.C.N.I. 8 aprile 2016 ; O.M. 8 aprile 2016 n. 241 (Mobilità personale docente, educativo ed ATA a.s. 2016/ 2017) – Indicazioni operative

La disciplina della mobilità del Personale Docente, Educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, riposa nelle disposizioni di cui al Contratto e all'Ordinanza in oggetto (di seguito denominate C.C.N.I. e O.M.), per le quali si ritiene utile richiamare l'attenzione delle SSLL su alcuni significativi passaggi operativi :

1. Le 4 fasi dei movimenti dei docenti (art. 6 C.C.N.I.)

Le operazioni di mobilità territoriale e professionale dei docenti si collocano per l'a.s. 2016/2017 in **4 distinte fasi** :

- **PRIMA FASE (o FASE “A”)** (art. 6, co. 1 del C.C.N.I.)

La prima fase o **fase “A”** (suddivisa a sua volta in 3 sottofasi), è riferita in primo luogo ai docenti entrati in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 che intendono trasferirsi tra scuole dello stesso comune (**I[^] sottofase**), poi agli stessi docenti che manifestano la volontà di trasferirsi tra scuole di comuni diversi della stessa provincia di titolarità, nonché ai docenti neoassunti in fase “0” e “A” ed ai Dos che non intendono permanere nella scuola di attuale servizio (**II[^] sottofase**), in ultimo ai docenti che richiedono i passaggi di cattedra e di ruolo su scuola nell'ambito della provincia di attuale titolarità (**III[^] sottofase**).

In particolare i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio, potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi “B” e “C” del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse.

- **SECONDA FASE (o FASE “B”)** (art. 6 co. 1 del C.C.N.I.)

La **seconda fase o fase “B”**, suddivisa a sua volta in 3 sottofasi, è riferita in primo luogo ai docenti entrati in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 che possono richiedere il trasferimento interprovinciale producendo istanza di mobilità per gli ambiti di province diverse. Essi potranno, comunque, ottenere la titolarità su scuola sulla base dell'ordine personale espresso tra tutte le

scuole del primo ambito richiesto; in caso contrario saranno assegnati agli altri ambiti eventualmente richiesti e comunque successivi al primo (I^a sottofase). Analogamente i docenti che richiedono i passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali potranno, comunque, ottenere la titolarità su scuola sulla base dell'ordine personale espresso tra tutte le scuole del primo ambito richiesto; in caso contrario saranno assegnati agli altri ambiti eventualmente richiesti e comunque successivi al primo (II^a sottofase). In ultimo, i docenti neoassunti in fase B e C da concorso produrranno la domanda di trasferimento provinciale per ottenere la titolarità su uno degli ambiti della provincia di assunzione.

In particolare :

1. **i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015** potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi i docenti assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase "A". Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. **i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 da fasi B del piano assunzionale 2015/2016, provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012**, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

- **TERZA FASE (o FASE “C”) (art. 6 CO. 1 del C.C.N.I.)**

La terza fase o fase “C” è unica e interessa riguarda i docenti neoassunti in fase B e C da GAE, i quali potranno richiedere il trasferimento su tutti gli ambiti nazionali ed ottenere la titolarità sul primo di tali ambiti, tra quelli espressi in ordine di preferenza, dove risulti un posto disponibile.

In particolare :

gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi “B” e “C” del piano assunzionale 2015/2016, provenienti da GAE, parteciperanno alla mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi “B” e “C” del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

- **QUARTA FASE (O FASE “D”) (ART. 6 COMMA 1 C.C.N.I.)**

Tale fase (unica) concerne i docenti neoassunti in fase “0” ed “A” nonché in fase “B” e “C” da concorso, i quali potranno richiedere il trasferimento su tutti gli ambiti nazionali ed ottenere la titolarità sul primo di tali ambiti, tra quelli espressi in ordine di preferenza, dove risulti un posto disponibile.

In particolare **i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 da fasi “0” ed “A” del piano assunzionale 2015/2016 nonché da fasi “B” “C” del piano assunzionale 2015/2016**, provenienti dalle graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità

nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.

La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

Risulta opportuno sottolineare **la rilevanza del superamento del blocco triennale per la mobilità interprovinciale**, disposto ai sensi della legge n. 128 dell'8 novembre 2013, valido per tutti i docenti compresi i neo immessi in ruolo nell' anno scolastico 2015/2016 (nelle varie fasi 0 – A- B – C), nonché per il personale educativo.

2. I termini per le operazioni di mobilità (art. 2 O.M.)

a) Personale Docente

Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il Personale Docente per **la PRIMA FASE DEI MOVIMENTI**, è fissato all'11 aprile ed **il TERMINE ULTIMO al 23 APRILE 2016**;

Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il Personale Docente **per le ULTERIORI FASI DEI MOVIMENTI** è fissato al 9 maggio 2016 ed **il TERMINE ULTIMO è fissato al 30 MAGGIO 2016**;

b) Personale Educativo ed A.T.A.

Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento è fissato **per il personale Educativo** all'11 aprile 2016, **per il personale A.T.A.** al 26 aprile 2016.

IL TERMINE ULTIMO per la presentazione delle domande di movimento è fissato :

- **PER IL PERSONALE EDUCATIVO al 25 APRILE 2016**
- **PER IL PERSONALE A.T.A. al 16 MAGGIO 2016**

3. Presentazione delle domande (art. 3 O.M.)

Il Personale docente, ed a.t.a. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, a questo ufficio territorialmente competente e **presentarle al dirigente scolastico dell'istituto o dell'ufficio presso cui presta servizio** attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR. A tal fine, nell'apposita **sezione del sito MOBILITA' 16/17** sono fornite **indicazioni operative** e la modulistica necessaria.

Fa eccezione **il personale educativo che invia le domande allegate alla presente Ordinanza in forma cartacea.** Tale procedura è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate entro il termine di scadenza.

Pertanto le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine del 23/4 relativo al Personale Docente e del 16/5 relativo al personale a.t.a. o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, devono essere presentate su modello cartaceo ed inviate a questo Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio (art. 3 , co. 2 O.M.).

Il personale che presta servizio presso uffici di amministrazioni statali, presenta la domanda di trasferimento al dirigente scolastico dell'istituto di titolarità.

I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio debbono presentare per ciascuna delle fasi di riferimento una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo (**art. 3 co. 11 O.M.**).

In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l'indicazione della

specificata o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l'accesso a scuole con finalità speciali. Sono ritenuti validi, ove non specificato diversamente dal CCNI, solo i titoli posseduti alla data ultima di presentazione delle domande della prima fase (23 aprile) (**art. 3 co. 12 O.M.**).

Al fine di poter consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità territoriale e/o professionale di talune categorie, **i termini per la presentazione delle relative domande vengono riaperti** per:

- **il personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale;**
- **i docenti che concludono i corsi di sostegno.**

Il termine improrogabile per la presentazione della domanda di mobilità del predetto personale, è fissato a 10 giorni prima delle date previste dall'art. 2 della presente O.M. per la comunicazione al SIDI delle domande stesse; per altri titoli soggetti a valutazione si fa riferimento al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande, previsto dal comma 1 art. 2 della presente O.M. (**art. 3 co. 13 O.M.**).

Le domande debbono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza (**art. 3 co. 16 O.M.**).

I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale analoga a quella predisposta nell'apposita sezione del sito MIUR MOBILITA' 16/17 e riportati nell'apposita casella del modulo domanda (**art. 3 co. 16 O.M.**).

I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell'art. 4 della presente O.M. (**art. 3 co. 18 O.M.**).

Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti (**art. 3 co. 19 O.M.**).

Le istituzioni scolastiche del I e II ciclo, **verificata fino alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande la congruità degli allegati** compilati e della documentazione esibita, invieranno tempestivamente a questo ufficio le domande via web presentate dal Personale Docente ed A.T.A.

Le domande di trasferimento dei docenti in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dalle SSSL a questo Ufficio, entro 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle predette domande (art. 10, co. 1).

Questo Ufficio, procederà alla valutazione delle domande ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all'interessato presso la scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti.

L'insegnante ha facoltà di far pervenire a questo Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell'art. 17 del C.C.N.I. sulla mobilità. L'ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche **(art. 10 co 2 O.M.)**.

4. Documentazione delle domande (art. 4 O.M.)

Gli interessati devono prestare particolare attenzione a quanto previsto dall'art. 4 co. 5 dell' O.M., ai sensi del quale **tutte le ... documentazioni, devono essere prodotte contestualmente alle domande e possono essere inviate anche in formato digitale**.

Successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio, non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine), **le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.**

Le istituzioni scolastiche sono tenute all' osservanza delle disposizioni in materia di **certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, e successive** modifiche ed integrazioni (art. 4 co. 24, O.M.).

In merito alla documentazione e certificazioni necessarie, si precisa quanto segue:

a) Certificazioni mediche (art. 4, co. 4 lett. a dell'O.M.)

Lo **stato di disabilità** deve essere documentato con **certificazione o copia autenticata rilasciata dalle Commissioni mediche**, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, (ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423 e modificato successivamente con D.L. n. 90 del 24 giugno 2014), **documentano, in via provvisoria**, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge n. 104/1992 e dall'articolo 42 del D.lvo 26 marzo 2001, n. 151, **da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L.** da cui è assistito l'interessato.

L'accertamento provvisorio di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423 e modificato successivamente con D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, produce effetto fino all'emissione dell' accertamento definitivo da parte della commissione.

La Commissione medica di cui all'art. 4 della L. 104/92, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo art. 4, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento.

La situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche, può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'art. 6, comma 3 bis del D.L. n. 4 del 2006, convertito in L. 80/2006, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento

provvisorio.

Ai sensi dell'art. 94 comma 3 della L. 289/02 **la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down** può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E' fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, della legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.

Si sottolinea, che l'accertamento relativo all'invalidità è cosa diversa da quello attestante la disabilità o stato di handicap.

Ai sensi dell'art. 21 non si considera valido il verbale asl che attesti situazione di handicap di cui all'art. 3, comma 1, con aggiunta a penna della dicitura con una invalidità superiore ai 2/3 o con una percentuale pari al % di invalidità. dette certificazioni sono nulle e da non considerare in alcun caso.

Può beneficiare, infatti, della precedenza di cui trattasi, ai sensi dell'art. 21, la persona handicappata, dichiarata tale anche solo ai sensi dell'art. 3, comma 1, della stessa legge n.104/92 che però abbia anche uno stato di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella a annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Per beneficiare della precedenza in argomento risulta evidente che gli interessati debbano disporre di apposita certificazione da produrre e attestante sia la situazione di inabilità che quella di invalidità. La legge n. 104/92, all'art. 3, specifica, infatti, al comma 1, che: "E' persona

handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” e al successivo comma 3, che “ qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.

Da quanto anzidetto, discende che il riconoscimento dell'handicap e quello dell'invalidità civile sono da considerarsi situazioni distinte tra loro. Per le considerazioni sopra esposte, in mancanza di quest'ultimo citato verbale (invalidità civile), è da ritenere che le condizioni necessarie per ottenere il beneficio ai fini di cui trattasi non ci siano.

La Commissione medica che opera solo per l'accertamento dell'handicap non può essere legittimata, nella composizione in cui opera, all'accertamento anche dell'invalidità civile.

La dicitura apportata quindi a penna non ha valore giacché l'accertamento del grado di invalidità civile deve essere di competenza solo delle commissioni mediche che trattano istanze di riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi della legge n. 295/90 e non delle commissioni che trattano solo istanze per il riconoscimento della legge n. 104/92.

Tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:

- **per le persone disabili maggiorenni** di cui all'**art. 33, comma 6** della legge n. 104/92, la situazione di **gravità della disabilità;**
- **per le persone disabili assistite** (art. 33, comma 5 e 7), la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall'art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto

dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005), debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

- **per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia:** nelle certificazioni deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.. Sarà cura degli uffici scolastici territorialmente competenti verificare che sui certificati medici, redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste

b) Documentazione del rapporto di parentela e dell' assistenza con carattere di unicità (art. 4, co. 4, lett. b dell'O.M.)

Il coniuge, il genitore, il figlio referente unico che presta assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile i quali intendano beneficiare della precedenza prevista all'art. 13 e all'art.47 del CCNI, dovranno documentare i seguenti "status e condizioni" secondo **le modalità appresso indicate** :

- **il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto disabile** deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

- **l'attività di assistenza con carattere di unicità** (art. 33, comma 3, L. 104/1992 come modificato dall'art. 24 comma 1 lettera a) della L. 183/2010) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni.

La presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di

assistenza al genitore.

L'**assistenza con carattere di unicità** esercitata dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, **dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.** E' fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l'eventuale cessazione dell'attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.

La situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni;

- **il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità** che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005), devono comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.

- **il domicilio del soggetto disabile** assistito è documentato con le modalità definite nella O.M..

Per i **figli tossicodipendenti** l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).

L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune - residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione

c) Documentazione per i beneficiari della precedenza ex art. 17, della legge 28/07/1999, n. 266 e dell'art. 2, della legge 29/03/2001, n. 86 (art.4, co. 4, lett. c dell'O.M.)

Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e dell'art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà allegare una autocertificazione, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiara convivente con il richiedente.

d) Documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia (art.4, co. 4, lett. d dell'O.M.)

Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, con una dichiarazione personale, anche redatta dall'interessato, nella quale lo stesso dichiara che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente l'indicazione dei termini di presentazione della domanda.

Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni dalla

quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi (art. 4 co. 6 O.M.).

Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza (art. 4 co. 9 O.M.)

e) **Dichiarazioni personali**

L'interessato può attestare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime, l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami, i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca, il superamento del periodo di prova per coloro che chiedono la mobilità professionale. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla lettera d) della tabella titoli generali per i trasferimenti ed e) per la mobilità professionale, nella relativa dichiarazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale.

Quanto previsto all'art. 13 ed all' art. 47 c. 1 punto V) del C.C.N.I come condizione per beneficiare della precedenza da parte del figlio che assiste un genitore disabile in situazione di gravità, può essere attestato sempre con dichiarazione personale in cui asserisca di essere l'unico ad avere richiesto di fruire dei permessi per l'intero anno scolastico in corso, ovvero dichiarando che nessun altro parente o affine ne abbia fruito nel corrente anno scolastico (art. 4 co. 19 O.M).

La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all 'albo di questo ufficio dell 'O.M. n. 241.

Il domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo di questo ufficio dell'O.M.

Con riferimento **all'inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami**, l'interessato presenterà una dichiarazione personale in carta semplice con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.

Il Personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l'abilitazione o l'idoneità richiesta (**art. 4 co. 20 O.M.**).

I docenti che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità professionale, sono utilizzati su altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale hanno l'abilitazione, devono allegare una dichiarazione personale, resa sotto la propria responsabilità, con la quale attestano tale utilizzazione, indicando la classe di concorso di titolarità e quella di utilizzazione (**art. 4 co. 21 O.M.**).

Il Personale Educativo che chiede il passaggio dal ruolo ordinario al ruolo speciale deve dichiarare, a pena di esclusione, il possesso della prescritta specializzazione (**art. 4 co. 22 O.M.**).

In attuazione dell'art. 13 ed all'art. 47 comma 1 punto VIII) del C.C.N.I. sulla mobilità, il personale che a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite, intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti interprovinciali a domanda deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell'anno successivo al venire meno del distacco sindacale (**art. 4 co. 23 O.M.**).

5. Le verifiche

a) Verifiche delle istituzioni scolastiche

Ai sensi dell'art.5 dell'O.M. n.241 dell'08.04.2016 , successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio, **non sarà più consentito ai docenti e al personale A.T.A. integrare o modificare, l'ordine delle preferenze espresse e/o la documentazione allegata.**

Le istituzioni scolastiche cureranno la **verifica della corrispondenza dei titoli e dei servizi dichiarati nel modulo domanda con gli allegati a corredo della domanda medesima.**

Le dichiarazioni dei titoli, servizi o situazioni personali, devono contenere tutti gli elementi utili per la valutazione, non essendo consentite dichiarazioni incomplete, generiche o sintetiche tipo “servizi vari” o “totale giorni”. In tali casi, l'istituzione scolastica inviterà formalmente gli interessati a completare le dichiarazioni prima della scadenza del termine di presentazione delle domande.

Le previste verifiche dovranno essere effettuate dalle Istituzioni Scolastiche entro il 23.04.2016 per il Personale Docente per la prima fase dei movimenti (**art. 6 del CCNI**); per le ulteriori fasi dei movimenti entro il 30.05.2016; per il Personale A.T.A. entro il 16.05.2016.

Gli interessati dovranno porre particolare attenzione alle prescrizioni contenute nell'art. 4 dell'O.M. , considerato che successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio, non è più consentito integrare o modificare le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.

In nessun caso questo Ufficio procederà alla regolarizzazione/integrazione di documentazioni e/o dichiarazioni incomplete.

b) Verifiche dell'ATP

Questo Ufficio si riserva il diritto di effettuare verifiche campionarie sulla documentazione presentata da quanti abbiano ottenuto il trasferimento o passaggio in forza delle precedenze previste da contratto e di procedere, in caso di dichiarazioni mendaci, alla revoca del trasferimento e all'avvio del conseguente provvedimento disciplinare. In caso di attestazione di invalidità personale l'Amministrazione si riserva di valutare eventuali rinvii alla competente Commissione medica regionale per verificare eventuali profili di inidoneità all'insegnamento (**art. 4 comma 17 O.M.**).

Questo procederà, ove ne ravvisino l'opportunità, ad una verifica d'ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate, ivi comprese le dichiarazioni sostitutive relative all'elezione del domicilio dei familiari (**art. 4 comma 25 O.M.**).

Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto negli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia (**art. 4 co. 26 O.M.**).

6. Rettifiche , revoche e rinunce (art. 5 O.M.)

Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata (**art. 5 co. 1 O.M.**).

E' consentita la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all'Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità dell'interessato ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il decimo giorno prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale

nell'art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili (**art. 5 co. 2 O.M.**).

Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano entro i seguenti termini :

- **scuola dell'infanzia :** **30 aprile 2016**
- **scuola primaria :** **12 maggio 2016**
- **scuola secondaria di I grado :** **25 maggio 2016**
- **scuola secondaria di II grado :** **8 giugno 2016**

A tal fa fede il timbro a data della scuola alla quale è stata presentata l'istanza di revoca ovvero il timbro a calendario dell 'ufficio ricevente.

L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse.

In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca.

In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento (**art. 5 comma 4 O.M.**).

Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto.

Il posto reso disponibile dal rinunciatario (**art. 5 comma 4 O.M.**), non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.

Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'art. 2 della legge 241/90, sarà con un provvedimento espresso.

7. La mobilità dei docenti DOS (art. 7, co. 2 e 3 CCNI)

Novità rilevante contenuta nel C.C.N.I. all' art. 7 co. 2 e 3, è **l'assegnazione a domanda, per i docenti DOS, della titolarità nella scuola di attuale servizio** se disponibile in organico di diritto con decorrenza 01/09/2016; in caso contrario il predetto personale parteciperà alle operazioni di mobilità.

8. Il sistema delle precedenze (art. 13, 47 CCNI)

Le precedenze sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento cui si applica .

In caso di parità di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica :

a) Disabilità e gravi motivi di salute

Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una **precedenza assoluta nella fase "A"** di cui all'art 6, a tutto il personale docente, compreso quello immesso in ruolo nelle fasi del piano straordinario di assunzioni, che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:

- 1) **Personale scolastico docente non vedente** (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
- 2) **Personale emodializzato** (art. 61 della Legge 270/82).

b) Personale trasferito d'ufficio negli ultimi 8 anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità'

Il Personale scolastico trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto al rientro con precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell'ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all'aver presentato domanda condizionata.

c) **Personale con disabilità' e personale che ha bisogno di particolari cure continuative**

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell'ambito di ciascuna delle quattro fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) Disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) Personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa all'ambito corrispondente al comune in cui esista un centro di cura specializzato, tale precedenza opera nella fase comunale solo tra distretti diversi dello stesso comune;

3) Personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall' art. 601, del D.L.vo n. 297/94;

Il Personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti, può' usufruire di tale precedenza nell'ambito e per la provincia in cui è

ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

Qualora la domanda preveda l'indicazione di ambiti territoriali andrà indicato per primo l'ambito corrispondente al predetto comune di residenza oppure alla parte di esso necessaria per l'assistenza;

d) Personale trasferito d'ufficio negli ultimi 8 anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità'

Il Personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto b ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della fase "A" tra comuni della stessa provincia, a rientrare a domanda, nell'ottennio successivo al trasferimento d'ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà .

Detta precedenza opera esclusivamente nell'ambito della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nell'apposito riquadro del modulo domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d'ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili, il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà. Per il citato ottennio è attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato, con apposita dichiarazione personale, l'anno del trasferimento d'ufficio .

Alle stesse condizioni, tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto soprannumerario nei centri provinciali per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, per il rientro nel comune del centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R.29 ottobre 2012 n. 263, competente del distretto dal quale è stato trasferito nell'ultimo ottennio, considerando a tali fini le cattedre disponibili nel comune

e) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità'; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità'; assistenza da parte di chi esercita tutela legale

Nella fase "A" punto 1 solo tra distretti diversi dello stesso comune e nelle fasi successive dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, **la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità.**

Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, **viene riconosciuta la precedenza**, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, **anche ad uno dei fratelli o delle sorelle**, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela.

Successivamente tale precedenza viene riconosciuta per l'assistenza al coniuge e, limitatamente alla fase "A" al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.

In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate **condizioni**:

1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;

2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire

l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere

documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni .

3. essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, **dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario** ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.

In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.

Il Personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla fase A punto 1 dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune o l'ambito viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune o ambito viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili.

L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, o qualora la domanda preveda l'indicazione di ambiti territoriali andrà indicato per primo l'ambito corrispondente al predetto comune di residenza oppure alla parte di esso necessaria per l'assistenza.

La mancata indicazione del comune o distretto o ambito territoriale di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.

La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto V) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili. Per beneficiare della precedenza prevista dall'art. 33, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nella O.M. La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.

f) Personale coniuge di militare o di categoria equiparata

In base al disposto dell'art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell'art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda, si riferisca alla sede nella quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al

comune viciniore. Analoga precedenza è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell'ambito di tale provincia. Tale precedenza, pertanto, non si applica ai movimenti comunali della fase A dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.

g) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali

Il Personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma della legge 3.8.1 99, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo, nei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo. Analoga precedenza e con i predetti criteri, è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella sede della provincia di espletamento del proprio mandato amministrativo.

Tale precedenza, pertanto, non si applica ai movimenti comunali della fase A dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.

L'esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.

Al termine dell'esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare o assegnato prima del mandato, e in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario.

h) Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998

Il Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase interprovinciale dei trasferimenti per la

provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni. Tale precedenza non si applica alla fase A dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.

• **Esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto (art. 13 comma 2 CCNI)**

a) **I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), V) e VII)** del comma dell'art 13 del CCNI e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). A tal proposito si precisa che l'esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito.

Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico 2016/17, domanda volontaria di trasferimento per l'intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell'assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o il distretto sub comunale vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili .

Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

L'esclusione di cui al punto 5) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità "rivedibile") purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

Per gli amministratori degli Enti Locali tale esclusione va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si è amministratore degli EE.LL.

Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l'ordine di cui sopra.

b) Il Personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti III), V) e VII) non inserito nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione da tale graduatoria.

In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all'ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero. Per quanto concerne la riammissione nei termini per la presentazione delle domande, si applicano i successivi artt. 20 comma 5 e 22 comma 10 del CCNI

- **Campo di applicazione del sistema delle precedenze (art. 13 co. 3; art. 47 co. 3 del CCNI)**

a) Le precedenze comuni di cui al comma 1 dell'art. 13 del CCNI sono riconosciute solo nelle operazioni di mobilità volontaria. Esse, invece, non sono riconosciute ai fini della riassegnazione del personale a seguito di dimensionamento .

b) Le precedenze comuni di cui al comma 2 dell'art 13 del CCNI sono riconosciute solo ai fini dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto, compresa l'individuazione del perdente posto a seguito di dimensionamento.

c) In riferimento a quanto previsto all'art. 12 comma 18, del CCNI, il diritto all'esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dalla graduatoria per l'attribuzione della cattedra

orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario costituite tra scuole di comuni diversi (o distretti sub comunali diversi).

- **Decadenza dal beneficio delle precedenze (art. 13 co. 4; art. 47 co. 4 CCNI)**

Il personale beneficiario delle precedenze di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo della comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze

Assistenza ai familiari disabili (art.14; art. 48 del CCNI)

Il Personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.

Personale Docente trasferito d'ufficio per incompatibilità' (art. 16 del CCNI)

Il Personale Docente trasferito d'ufficio ai sensi dell'art. 468, del D.L.vo n. 297/94, per incompatibilità con la scuola o con la sede, non può ottenere il trasferimento, né a domanda né d'ufficio, né l'assegnazione provvisoria per la sede dalla quale è stato trasferito.

9. Indicazione delle preferenze (art. 9 O.M.)

Sostanziali differenze esistono circa il numero di preferenze esprimibili tra i docenti che partecipano alla fase A e i docenti che partecipano alle fasi B, C e D.

Le preferenze esprimibili **nella fase A**, sono in numero **non superiore a 20 per le scuole della infanzia e primarie** ed a **15 per le scuole ed istituti di istruzione secondaria nei trasferimenti provinciali (art. 9, co. 7 O.M.)**.

Le preferenze nella fase A possono essere del seguente tipo: a) scuola; b) circolo ; c) distretto; d) comune; e) provincia; f) centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 (corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta).

Nelle fasi B, C e D del movimento possono essere espressi i codici sintetici di ambiti e province; possono inoltre essere espresse, le seguenti disponibilità :

a) Istruzione degli adulti, che comprende: a1) Corsi serali degli istituti di secondo grado; a2) Centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 (corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta); a3) Sezioni carcerarie;

b) Sezioni ospedaliere

L'indicazione delle disponibilità valgono per l'assegnazione agli ambiti nei quali sono presenti tali tipologie di scuole, senza tale specifica disponibilità non è possibile l'assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su ambito territoriale riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento su ambito per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità (art. 9 co. 3 O.M.).

Il Personale che avrà espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti, potrà



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono **anche con punteggio inferiore a quanti non abbiamo espresso tale disponibilità**. In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale precedenza il personale è tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti.

Quanti intendano rendersi disponibili per i posti di cui alle lettere A) e B) dovranno inoltre indicare se in caso di assegnazione all'ambito territoriale per naturale ordine di graduatoria intendano comunque rendersi prioritariamente disponibili per le tipologie di posto indicate. Nel caso si diano entrambe le disponibilità la A precede la B.

Per quanto non espressamente richiamato dalla presente si rimanda all'OM e al CCNI.

IL DIRIGENTE

Luciano Greco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art 3 co. 2 del d.lvo n. 39 del 1993